

Circolare n.6/2017 del 09/11/2017

OGGETTO: Disegno di Legge di Bilancio 2018

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che il Consiglio dei Ministri ha approvato il **disegno della Legge di Bilancio 2018**. Si ricorda che il disegno di legge viene trasmesso alle Camere per proseguire il normale iter parlamentare che porterà all'approvazione definitiva. In questo iter, il disegno di legge potrà subire modifiche, delle quali Le daremo conto in modo tempestivo.

Le principali novità contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 2018

IMPRESE E PROFESSIONISTI	
RINVIO IRI	Rinvio dell'IRI (imposta sul reddito imprenditoriale) al 2018.
NEUTRALIZZAZIONE AUMENTO IVA	Si reperiscono ulteriori risorse per evitare l'aumento delle aliquote Iva previsto nel 2018.
BLOCCO ALIQUOTE ENTI LOCALI	Prorogato anche per il 2018 il blocco delle aliquote dei tributi e delle addizionali locali. Non solo non potranno essere innalzate le aliquote, ma non potranno nemmeno essere istituiti nuovi prelievi o cancellate agevolazioni. Rientreranno nel blocco anche i tributi minori (Tosap, imposta di pubblicità ecc.), con la sola eccezione dell'imposta di soggiorno, esonerata dal DL 50/2017, e della Tari.
FATTURAELETTRONICA	Dal 1° gennaio 2019 dovrebbe entrare in vigore l'obbligo generalizzato della fattura elettronica anche nelle transazioni tra operatori economici privati (B2B).

<p>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</p>	<p>Nuova possibilità di rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola e partecipazioni societarie (qualificate e non qualificate) non quotate nei mercati regolamentati. In particolare, questi devono essere detenuti alla data del 1° gennaio 2018 e la rivalutazione deve essere perfezionata entro il 30 giugno 2018 con la presentazione della perizia giurata di stima e il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione o come prima rata di tre rate annuali (sull'importo delle rate successive alla prima, si applicano gli interessi nella misura del 3% annuo). L'aliquota dell'imposta sostitutiva è dell'8%.</p>
<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA CESSIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE</p>	<p>Estesa l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% alle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa. Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 e agli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018; ma la distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 resterà assoggettata al regime vigente se deliberata fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.</p>
<p>IPER E SUPER AMMORTAMENTO</p>	<p>Prorogato fino a fine 2018 (con una finestra fino al 31 dicembre 2019) il periodo per effettuare acquisti di beni strumentali industria 4.0 che beneficiano dell'iper ammortamento al 250%. Nel 2018, prorogato anche il super ammortamento che sarà ridotto al 130% ed escluderà in toto le auto e i veicoli a motore.</p>
<p>CEDOLARE SECCA</p>	<p>Viene confermata in modo definitivo la cedolare secca agevolata al 10% che si applica sugli affitti a canone concordato.</p>
<p>SABATINI TER</p>	<p>La Sabatini-ter non verrà prorogata a tempo, bensì rimarrà aperta fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.</p>
<p>BONUS RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO</p>	<p>Nuovo credito d'imposta del 36% per le spese fino a 5000 euro su interventi di ristrutturazione e irrigazione delle aree verdi di unità immobiliari e dei condomini, così come per la copertura a verde e di giardini pensili. Viene prorogato a tutto il 2018 il credito d'imposta del 65% per le singole unità immobiliari e fino al 31 dicembre 2021 per i condomini. Per alcuni beni, come finestre e caldaie a condensazione e a biomassa, la detrazione scende al 50%. Tra le novità principali, la portabilità dell'ecobonus. Il credito per interventi su singole unità immobiliari potrà essere ceduto a terzi. Sono previste maggiori competenze all'ENEA in tema di verifica circa la spettanza di tutte le detrazioni fiscali. In materia di detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia è previsto che tali detrazioni sono prorogate al 31 dicembre 2018; in sostanza è prevista la detrazione pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018.</p>

BONUSMOBILI	<p>Confermato per tutto il 2018 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in classe A o A+, per un tetto massimo di 10mila euro.</p> <p>Le detrazioni saranno spalmate in 10 rate. Il bonus sarà valido per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2018. L'agevolazione è subordinata al fatto che i lavori di ristrutturazione siano stati avviati dopo l'1.1.2017.</p>
DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA	<p>Dichiarazione precompilata Iva, dei redditi per le partite Iva e per le imprese in regime di contabilità semplificata.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;▪ una bozza di dichiarazione annuale dell'Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;▪ le bozze dei Modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
ESTENSIONE SPLIT PAYMENT	<p>Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A.</p> <p>Tale meccanismo viene ulteriormente esteso in quanto dal 2018 vi rientreranno gli:</p> <ul style="list-style-type: none">• enti pubblici economici nazionali, regionali e locali,• le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche,• le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.
LIMITIALLE COMPENSAZIONI	<p>L'Agenzia potrà procedere a una verifica preventiva di tutte le ipotesi che presentino profili di rischio e "congelare" per trenta giorni l'F24 contenente la compensazione. A quel punto, se all'esito dei riscontri, il credito risulti effettivamente indebito o non correttamente utilizzato, la delega di pagamento non sarà eseguita e i versamenti e le compensazioni si considereranno non effettuati. È affidato all'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire criteri e modalità di attuazione di queste nuove procedure.</p>
PAGAMENTI PA	<p>Si abbasserà a 5000 euro l'importo dal quale i soggetti pubblici devono verificare con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la presenza di una morosità del beneficiario nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari alla stessa cifra derivante dalla notifica di una o più cartelle.</p>

<p>CESSIONE BENI DI ANTIQUARIATO</p>	<p>Le plusvalenze derivanti da cessioni, da parte di privati, di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione vengono sottoposte a imposta, con due alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ imposizione della «differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta, al netto dei costi»; ▪ applicazione dell'IRPEF sul 40% del prezzo di vendita. <p>Nel caso di acquisto per successione o donazione viene assunto come costo quello dichiarato ai fini dell'imposta di successione o il costo del donante. E' esclusa l'imposizione per valori sotto i 10mila euro.</p> <p>La modifica riguarda l'articolo 67 del TUIR, che disciplina la tassazione dei redditi diversi. Con una norma di interpretazione autentica, la lettera i) del comma 1, ossia la norma relativa ai redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, va a ricomprendere pure i proventi relativi alla cessione di «oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative».</p> <p>In alternativa, la nuova disposizione prevede la facoltà di tassare la plusvalenza in misura forfetaria, rendendo imponibile il 40% del corrispettivo della cessione. In caso di perdita o danneggiamento del bene, rileveranno ai fini fiscali le indennità conseguite a titolo di risarcimento, comprese quelle versate da compagnie assicurative.</p>
<p>BONUS SUD</p>	<p>Sgravio contributivo al 100% per l'azienda che assume studenti/apprendisti entro sei mesi dall'acquisizione del titolo. Per giovani e disoccupati meridionali e i «Neet», under29 che non studiano e non lavorano, intercettati da Garanzia giovani; lo sgravio fino a 8.060 euro varrà solo nel 2018.</p>
<p>DECONTRIBUZIONE</p>	<p>Ai datori di lavoro privati viene riconosciuto uno sgravio contributivo triennale del 50% per le assunzioni con il contratto a tutele crescenti, con un tetto annuo di 3000 euro.</p> <p>Per il 2018 il bonus riguarda le assunzioni di giovani sotto i 35 anni d'età, dagli anni successivi i ragazzi sotto i 30 anni.</p>
<p>BONUS RENZI</p>	<p>Viene ampliata la platea dei beneficiari del bonus irpef da 80 euro: il tetto di reddito salirà da 24.000 a 24.600 euro e da 26.000 a 26.600 euro.</p>

**ROTTAMAZIONE BIS
DEI CARICHI FISCALI E
CONTRIBUTIVI**

La misura, conosciuta come “rottamazione delle cartelle”, amplia la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il DL 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’agente della riscossione (si versano le cifre del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora). In particolare:

- viene consentito al debitore di **effettuare entro il 30 novembre 2017** il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi **scadute a luglio e a settembre 2017**. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito;
- viene data la possibilità di **accedere alla definizione agevolata** dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché **non in regola con il pagamento delle rate**, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
- si amplia il raggio d’azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Distinti saluti

Studio Peruzzi Commercialisti Associati